

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.30.02.13

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale **97207870581****Roma, 21 Marzo 2014****FIS14117****SM****Oggetto: Dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 19 marzo 2014.**

Come noto, l'art. 52, comma 1, lett. a.2) del Decreto Legge n. 69 del 2013 (convertito con Legge 9 Agosto 2013, n. 98 – cd. decreto del fare), nel modificare la disciplina della dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ha aumentato da due ad otto il numero delle rate (anche non consecutive) il cui mancato pagamento comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Con la risoluzione n. 32/E del 19 Marzo scorso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che detto beneficio si applica anche ai piani di rateizzazione pendenti – e, dunque, non decaduti - alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 69 del 2013, **quindi al 22 Giugno 2013.**

L'Agenzia è giunta a tale conclusione, applicando lo stesso principio, favorevole al contribuente, espresso nell'art.4 del d.m. 6.11.2013 in materia di rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo (art. 52, comma 3 del decreto del fare), a seguito del quale i piani già accordati alla data di entrata in vigore della modifica normativa, *“possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate”*

Il testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.